



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prot. n. 1418/4146

Roma, 24 OTT. 2013

Ai Sigg.ri Direttori Centrali
Loro sedi
Ai Sigg.ri Direttori Regionali e
Interregionali dei Vigili del Fuoco
Loro sedi
Ai Sigg.ri Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco
Loro sedi
e, p.c. All' Ufficio I di Gabinetto del Capo
Dipartimento
Sede

OGGETTO: D.Lgs.81/08 – Modifiche introdotte dai DD.LL 69 e 76 del 2013.

I decreti legge n. 76 del 28/06/13 e n. 69 del 21/06/13, convertiti in legge rispettivamente dalle Leggi n. 99 e n. 98 del 9 agosto 2013, hanno apportato alcune modifiche al d.lgs.81/08.

Di queste nuove disposizioni (20 in totale), 7 semplificano obblighi di natura tecnico-economico del d.lgs.81/08, 8 prevedono l'emanazione di decreti applicativi.

Si è ritenuto utile pertanto fornire ai DD.LL. il prospetto allegato, nel quale sono stati evidenziati gli articoli oggetto delle modifiche/integrazioni, il testo modificato e le osservazioni sulle ricadute nella realtà del C.N.VV.F.

L'allegato sarà consultabile sulla intranet istituzionale: *uffici di staff – ufficio del Dirigente Generale Capo del CNVVF.*

Il Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

(Pini)

Dot. Ing. Inzerillo
Capo Pini

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D. LGS. 81/08 - Conversione in legge del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e D.L.76/2013 (L. 99/2013)*N.B.: Le modifiche sono riportate in corsivo*

D.Lgs. 81/08	Testo modificato/integrato	NOTE
art. 3 Campo applicazione	<p>Modifica del comma 12-bis 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione .</p>	<p>Si evidenzia che viene esteso il regime semplificato di cui all'articolo 21, relativo ai volontari (L.266/1991), anche alle associazioni sportive dilettantistiche.</p>
	<p>Aggiunto il comma 13 bis 13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione.</p> <p>Aggiunto il comma 13 ter : 13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche</p>	<p>Verranno introdotte, con apposito decreto, nuove misure di semplificazione della documentazione, in particolare degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per imprese agricole, con riferimento a lavori stagionali, e a imprese di piccole dimensioni (permanenza in azienda del lavoratore per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell'anno solare di</p>

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D. LGS. 81/08 - Conversione in legge del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e D.L.76/2013 (L. 99/2013)

N.B.: Le modifiche sono riportate in corsivo

D.Lgs. 81/08	Testo modificato/integrato	NOTE
	<p>agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.</p>	<p>riferimento).</p>
<p>art. 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</p>	<p>Modifiche al Comma 8, lettera g): g) <i>discutere in ordine</i> ai criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'art. 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del <i>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</i>, acquisito il parere della Conferenza, da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Il sistema di qualificazione delle imprese sarà disciplinato su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p>
<p>art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</p>	<p>Sostituito il comma 3: 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese</p>	<p>E' prevista la sostituzione del DUVRI, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, con un tecnico esperto, in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito. I settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali verranno individuati con un apposito decreto del Ministero del Lavoro (vedi art. 29, comma 6-ter). Tale possibilità risulta inapplicabile per C.N.VV.F., in quanto l'INAIL non possiede al momento dei dati infortunistici del C.N.VV.F. , non soggetto all'assicurazione Inail. Si evidenzia che il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Viene inoltre precisato che il rappresentante</p>

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D. LGS. 81/08 - Conversione in legge del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e D.L.76/2013 (L. 99/2013)*N.B.: Le modifiche sono riportate in corsivo*

D.Lgs. 81/08	Testo modificato/integrato	NOTE
	appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.	dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono accedere ai dati contenuti nel DUVRI.
art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione	Sostituito il comma 3-bis: 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.	Si evidenzia che l'obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai <u>cinque uomini/giorno</u>, sempre che non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, di presenza di amianto, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni, etc.
art. 27 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi	Sostituito il comma 1: 1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.	Verranno individuati i settori di attività e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D. LGS. 81/08 - Conversione in legge del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e D.L.76/2013 (L. 99/2013)

N.B.: Le modifiche sono riportate in corsivo

D.Lgs. 81/08	Testo modificato/integrato	NOTE
<p>art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</p>	<p>Modificato il comma 5: 5. <i>Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter</i>, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi [omissis] (procedure standardizzate)</p>	-
	<p>Modificato il comma 6: 6. <i>Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter</i>, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi [omissis] (procedure standardizzate)</p>	-
	<p>Aggiunto il comma 6-ter: 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.</p>	<p>Vengono individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali , sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'I.N.A.I.L. e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Si ritiene che al momento che tale disposizione non possa trovare applicazione per il C.N.V.V.F., non disponendo l'I.N.A.I.L. di dati relativi al personale VV.F..</p>
	<p>Aggiunto il comma 6-quater: 6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.</p>	-

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D. LGS. 81/08 - Conversione in legge del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e D.L.76/2013 (L. 99/2013)

N.B.: Le modifiche sono riportate in corsivo

D.Lgs. 81/08	Testo modificato/integrato	NOTE
<p>art. 31 Servizio di prevenzione e protezione</p>	<p>Modificato il comma 1 : Salvo quanto previsto dall'art. 34, il Datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione prioritariamente all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni...[omissis]</p>	<p>La precisazione non è rilevante per la realtà del C.N.VV.F.; nell'emanando decreto di cui all'art. 3 comma 2 del d.lgs.81/08 (<i>cosiddetto decreto delle particolari esigenze</i>) viene ribadito che "il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, istituisce il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva <u>di proprio personale</u> in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008". Nel comma successivo dell'emanando decreto, viene però stabilito che ove il D.L. non disponga delle risorse occorrenti, si può avvalere di personale tecnico esterno all'Amministrazione, per integrare l'azione di prevenzione e protezione.</p>
<p>art. 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezioni interni ed esterni</p>	<p>Aggiunto il comma 5-bis: 5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.</p>	<p>Le modifiche introdotte agli articoli 32 e 37 consentono di riconoscere i crediti formativi già maturati da RSPP, ASPP ed RLS nei corsi di formazione ed aggiornamento, "scalandoli" da ulteriori percorsi formativi previsti dal d.lgs.81/08 per dirigenti, preposti e lavoratori . Anche per tale motivo diventa particolarmente</p>

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D. LGS. 81/08 - Conversione in legge del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e D.L.76/2013 (L. 99/2013)*N.B.: Le modifiche sono riportate in corsivo*

D.Lgs. 81/08	Testo modificato/integrato	NOTE
art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	Aggiunto il comma 14-bis: 14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.	importante la modifica da apportare al LIF, per una totale tracciabilità della formazione del personale V.F., come previsto dall'emanando decreto di cui all'art. 3 comma 2 del d.lgs.81/08.
art. 67 Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio	Sostituito l'intero articolo 67: 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi: a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. 2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali	Viene soppresso l'istituto della notifica che viene sostituito con una semplice comunicazione, nel caso di costruzione e ristrutturazione di edifici o locali adibiti a lavorazioni industriali. Questo articolo non riguarda direttamente il C.N.VV.F.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D. LGS. 81/08 - Conversione in legge del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e D.L.76/2013 (L. 99/2013)*N.B.: Le modifiche sono riportate in corsivo*

D.Lgs. 81/08	Testo modificato/integrato	NOTE
art. 71 Obblighi dei datori di lavoro per l'uso delle attrezzature di lavoro	Sostituito il comma 11: 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.	Viene ridotto, da 60 a 45 giorni, il termine entro cui l'I.N.A.I.L è tenuto ad effettuare la prima verifica delle attrezzature riportate nell'allegato VII del DLgs 81-2008, dopo il quale il datore di lavoro può scegliere altri soggetti pubblici o privati abilitati. Si richiama l'attenzione su quanto stabilito dal comma 5, dell'art. 11 del D.L. 14-08-2013, n. 93, secondo il quale viene riconosciuta la possibilità di effettuare direttamente le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui il CNVVF dispone a titolo di proprietà o di comodato d'uso riportate nell'allegato VII del d.lgs.81/08. (vedere lett. circolare Ufficio Centrale Ispettivo n. 1135/4146 del 23/08/2013)
art. 73 Informazione, formazione e addestramento	Modificato il comma 5 : In sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione <i>e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.</i>	Verranno individuate, in sede di "conferenza Stato -Regioni" le condizioni che sono considerate equivalenti a quelle in cui è necessaria una specifica abilitazione per l'utilizzo di determinate attrezzature di lavoro.
art. 88 Campo di applicazione per le norme relative ai cantieri temporanei o mobili	Sostituita la lettera g-bis del comma 2: g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI.	E' prevista l'esclusione dal campo di applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) dei lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, lavori la cui durata <u>non è superiore a 10 uomini-giorno.</u>

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D. LGS. 81/08 - Conversione in legge del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e D.L.76/2013 (L. 99/2013)

N.B.: Le modifiche sono riportate in corsivo

D.Lgs. 81/08	Testo modificato/integrato	NOTE
<p>art. 88 Campo di applicazione per le norme relative ai cantieri temporanei o mobili</p>	<p>Aggiunto il comma 2-bis: 2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.</p>	<p>Le disposizioni relative ai cantieri temporanei e mobili si applicano anche agli <u>spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche</u> tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività (da individuare).</p>
<p>art. 104 Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili</p>	<p>Aggiunto l'intero articolo 104-bis : 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.</p>	<p>Verranno individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (P.O.S.)</p>
<p>TITOLO IX Sostanze pericolose CAPO I Agenti chimici art. 225 Misure specifiche di protezione e di prevenzione</p>	<p>Modificato il comma 8 : Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza. <i>Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.</i></p>	<p>Si consente la comunicazione del superamento dei valori limite di esposizione professionale all'organo di vigilanza, anche per via telematica.</p>
<p>TITOLO IX Sostanze pericolose CAPO II: Agenti cancerogeni e mutageni art. 240 Esposizione non prevedibile</p>	<p>Modificato il comma 3 : Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 [esposizione non prevedibile] indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. <i>Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.</i></p>	

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D. LGS. 81/08 - Conversione in legge del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e D.L.76/2013 (L. 99/2013)*N.B.: Le modifiche sono riportate in corsivo*

D.Lgs. 81/08	Testo modificato/integrato	NOTE
TITOLO IX Sostanze pericolose CAPO III:Amianto art. 250 Notifica per lavori che espongono al rischio amianto	Modificato il comma 4 : Il datore di lavoro, ogni qual volta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica. <i>Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.</i>	Modalità di comunicazione all'organo di vigilanza di modifiche alle condizioni di lavoro che comportano un aumento all'esposizione ad amianto
TITOLO IX Sostanze pericolose CAPO IV: Agenti biologici art. 277 Misure di emergenza per esposizione ad agenti biologici	Modificato il comma 2 : Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.	Modalità di comunicazione all'organo di vigilanza delle misure di emergenza adottate a causa di esposizione ad agenti biologici
art. 306 Disposizioni finali	Sostituito il comma 4-bis 4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della D.G. per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	Vengono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2013, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie, <u>nella misura del 9,6%</u>.